



Documentazione

Data: 07.09.2011

Messaggio concernente la modifica della legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Situazione iniziale

La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha profondamente modificato il diritto svizzero in materia di sorveglianza nel settore assicurativo. Sebbene nel contempo siano state attuate alcune richieste importanti e urgenti inerenti al diritto privato del contratto d'assicurazione, negli scorsi anni le cerchie politiche e l'opinione pubblica hanno continuato a insistere affinché il diritto del contratto d'assicurazione, divenuto ormai obsoleto, fosse oggetto di una revisione completa. Il progetto tiene conto di queste richieste. Esso permette di colmare le lacune constatate e di dare al diritto privato delle assicurazioni un'impostazione moderna.

Punti essenziali del progetto

Struttura della legge

La legge è articolata in quattro titoli e due allegati:

- il titolo 1 (Disposizioni generali) comprende 10 capitoli ed è applicabile a tutti i contratti d'assicurazione. Esso disciplina il campo d'applicazione e il diritto semimperativo, la conclusione e l'obbligatorietà del contratto, il premio (prestazione dello stipulante), il verificarsi del sinistro (prestazione dell'impresa di assicurazione), la modifica e la fine del contratto, l'esecuzione forzata, la prescrizione, l'intermediazione assicurativa e la protezione dei dati;
- il titolo 2 (Disposizioni speciali) è suddiviso in tre capitoli. I capitoli 1 e 2 sanciscono la differenza fondamentale, valida per tutti i rami assicurativi, tra l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione somme che sostituisce l'attuale distinzione, spesso contestata, tra l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione delle persone. Il capitolo 3 prevede regolamentazioni speciali per rami assicurativi specifici, facendo distinzione conformemente alla terminologia attuale tra assicurazione cose, della

responsabilità civile, della protezione giuridica, sulla vita e assicurazione contro le malattie e gli infortuni;

- nei titoli 3 e 4 si trovano le prescrizioni sui rapporti internazionali nonché le disposizioni finali e transitorie;
- l'allegato 1 elenca le norme di diritto semimperativo. L'allegato 2 enumera le modifiche che dovranno essere apportate ad altre leggi federali in ragione della revisione della LCA.

Novità materiali

Rispetto al diritto in vigore sono state apportate le seguenti modifiche o previste le seguenti nuove regolamentazioni:

- introduzione di un diritto generale di revoca: l'articolo 7 contempla per tutti gli stipulanti (consumatori e clienti delle imprese) un diritto di revoca che può essere esercitato entro 14 giorni. Il diritto di revoca è escluso in caso di assicurazioni collettive di persone, di garanzie di copertura provvisoria, nonché di contratti d'assicurazione di durata inferiore a un mese;
- introduzione della possibilità di stipulare un'assicurazione retrospettiva (art. 24): in alcuni casi il disegno di legge consente alle parti contraenti di concordare la copertura assicurativa per eventi del passato;
- prolungamento del termine di prescrizione (art. 64): il termine è prolungato a dieci anni per le prestazioni assicurative e a cinque anni per i crediti di premi;
- clausola di adeguamento del premio (diritto di modificare unilateralmente il contratto; art. 48): la clausola di adeguamento del premio consente di aumentare il premio a determinate condizioni nel corso della durata del contratto. Il diritto vigente non contempla alcuna disposizione in merito (tranne per le assicurazioni sulla vita);
- introduzione di un diritto generale di disdetta (art. 52): è introdotto un diritto di disdetta ordinario dopo una durata contrattuale di tre anni. Le parti contraenti possono anche convenire reciprocamente termini di disdetta più brevi. Per le assicurazioni sulla vita i termini di disdetta più brevi sono applicabili dopo un anno;
- rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro: con l'introduzione di un diritto generale di disdetta dopo tre anni, il diritto attuale di disdire il contratto in caso di sinistro non è più imperativamente necessario;
- disposizioni sull'estensione della responsabilità e sulla responsabilità per i casi d'assicurazione pendenti (art. 55 e 56): è possibile che il rischio assicurato (ad es. infortunio) si verifichi nel corso del contratto, ma che il danno derivatone (ad es. spese di cura, perdita di guadagno) insorga soltanto dopo la fine del contratto d'assicurazione. In linea di principio l'obbligo di prestazione dell'assicuratore presuppone cumulativamente il verificarsi di rischi e danni assicurati nel corso del contratto. Il disegno di legge prevede un'estensione della responsabilità a dieci anni nei casi in cui il danno insorge dopo la fine del contratto, qualora il rischio assicurato si sia verificato già nel periodo di validità del contratto. Devono inoltre essere nulle le clausole, attualmente ancora possibili, che limitano o sopprimono gli obblighi di prestazione esistenti alla fine del contratto (casi d'assicurazione pendenti);
- regolamentazione dell'intermediazione assicurativa (art. 65 segg.): per gli intermediari assicurativi viene introdotto l'obbligo d'informare e per i mediatori assicurativi l'obbligo di fornire informazioni sulla remunerazione;
- introduzione del diritto di credito diretto nell'assicurazione della responsabilità civile (art. 91): il diritto di credito diretto del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della responsabilità civile dell'autore del danno, che sostituisce l'attuale pegno del danneggiato sulla prestazione assicurativa, garantisce che la prestazione

assicurativa sia effettivamente versata al danneggiato e non venga impiegata dalla persona civilmente responsabile per altri scopi (art. 91);

- ripresa parziale del sistema dei medici di fiducia per le assicurazioni malattie complementari e l'assicurazione d'indennità giornaliera, se ciò è necessario per la protezione dei dati degli assicurati (art. 72).

Informazioni: Roland Meier, portavoce del DFF, tel. +41 31 322 60 86